SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1597-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Imposte indirette)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legge 6 dicembre 1985, n. 699, il Governo ha aumentato l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi in misura tale da far prevedere un maggior gettito, su base annua, di 1.945 miliardi.

Questa decisione si colloca nell'ambito della manovra finanziaria complessiva che il Governo sta realizzando, ed è, ovviamente, un contributo in difesa della finanza pubblica, che come tutti sappiamo si trova in condizioni assai difficili. D'altra parte, considerando l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi nel lungo periodo, si rileva che questo provvedimento realizza l'invarianza dei prezzi reali per il consumatore, tenendo conto cioè dell'inflazione intervenuta.

Tecnicamente, e nella ripartizione della pressione fiscale fra i diversi prodotti, il provvedimento non si discosta dai precedenti analoghi aumenti dell'imposta di fabbricazione.

La 6ª Commissione, a maggioranza, mi ha dato mandato di chiedere l'approvazione del disegno di legge n. 1597 di conversione del decreto 6 dicembre 1985, n. 699.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

18 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 287 del 6 dicembre 1985.*

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 64.163 a lire 72.214 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e suc-

cessive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 43.694 a lire 51.745 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.416,30 a lire 7.221,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 10.000 a lire 11.250 e da lire 11.635 a lire 12.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.233 a lire 4.614, da lire 4.880 a lire 5.337 e da lire 13.252 a lire 14.733 per quintale.

6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli,* MARTINAZZOLI